

REP. 14/17/2017

m. dg. TRIBUNALE DI ANCONA 04200202200 PRESIDENZA		
N. _____ 14 APR 2017		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



N 4861/2016 VG

TRIBUNALE DI ANCONA

II SEZIONE CIVILE

Decreto di omologazione di piano del consumatore

IL GIUDICE DELEGATO

letta la proposta di piano del consumatore presentata da **MALTONI ZEUS** in data 27-9-2016;

richiamato il contenuto del proprio decreto in data 4-10-2016 in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura ; alla conformità dei contenuti della proposta alle norme imperative ed ai i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge 3/2012;

preso atto che , a seguito dell'udienza fissata ex art 12 bis l comma L 3/2012, il creditore Rete Ferroviaria Italiana Spa si è costituito ed ha contestato sia i presupposti di ammissibilità del piano del consumatore, sia la convenienza del piano stesso rispetto alla sua posizione creditoria (l'unica oggetto di definizione tramite il piano stesso);

rilevato che il debitore ha modificato il piano con atto del 3-2-2017, depositando relazione integrativa dell'OCC; che all'udienza del 22-2-2017 il creditore Rete Ferroviaria Italiana ha reiterato la sua opposizione, richiamando i motivi già svolti e chiedendo comunque che alla sorte capitale del proprio credito fossero aggiunte le spese di precetto e di pignoramento, nonché che fosse mantenuto attivo il pignoramento effettuato, a garanzia dell'adempimento del piano;

Essendo stata formulata una contestazione di convenienza da parte dell'unico creditore, la valutazione cui il giudice delegato è chiamato deve riguardare anche la convenienza del piano



rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore, secondo le forme degli artt 14 ter e ss L 3/2012.

Il giudice delegato è pertanto chiamato a valutare, in questa sede (art 12 bis commi 2, 3 e 4):

1- la legittimità del procedimento, anche dal punto di vista della logicità, completezza e coerenza della relazione attestativa del professionista OCC;

2- la fattibilità del piano sottostante alla proposta ;

3- la idoneità dello stesso a soddisfare i crediti impignorabili nonché i tributi costituenti risorse proprie della UE, IVA e ritenute;

4- che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche ricorrendo al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

5- che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore alla alternativa liquidatoria di cui alla L 3/2012 stessa.

Quanto al primo profilo:

La valutazione sul punto è, come si è già visto, positiva.

a) il Maltoni ha la qualifica di "consumatore " ed il debito che egli, pensionato ultraottantenne, intende risolvere con il piano (l'unico debito che genera il sovraindebitamento) deriva da un obbligo di restituzione di somme a lui a suo tempo pagate (nel 2002) dall'ex datore di lavoro Rete Ferroviaria Italiana Spa, in esecuzione di una sentenza di primo grado che aveva riconosciuto in favore del dipendente emolumenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dal datore, e che ha subito riforma nei successivi gradi di impugnazione. In definitiva, il Maltoni - che non ha mai esercitato attività di impresa né attività professionale in regime di autoorganizzazione , ma è stato sempre un lavoratore dipendente e poi un pensionato - nelle more dei giudizi di impugnazione (conclusi nel 2007) e della richiesta di restituzione da parte di RFI SPA (nel 2014) ha destinato al



sostentamento della famiglia la parte aggiuntiva delle retribuzioni attenuta con la sentenza di primo grado, così come vi aveva destinato a suo tempo le retribuzioni ricevute ; il suo debito di restituzione, nascente dalla riforma della sentenza di primo grado, non ha nesso con attività professionali (non deriva da uno sbilanciamento fra costi e ricavi di una attività), ma proprio con il consumo di quanto "guadagnato in più" col lavoro dipendente, con conseguente incapacità attuale di restituire l'importo.

b) sussiste una situazione di sovraindebitamento, come definita dall'art 6 comma 2 lett a) L 3/2012: le risorse liquide o facilmente liquidabili a disposizione del debitore, come esposte analiticamente dall'OCC e documentate con il ricorso, sono destinate alle esigenze di vita , sanitarie e di assistenza del consumatore e della anziana coniuge; l'appartamento di proprietà di Maltoni, di valore non elevato ed ora seriamente compromesso dal sisma dell'ottobre 2016 (come da foto in atti) non è certamente patrimonio prontamente liquidabile.

c) sussistono tutte le condizioni di cui all'art 7 comma 1 bis L 3/2012

d) il corredo documentale richiesto dall'art 9 commi 2 e 3 bis è completo; la relazione dell'OCC è completa, logica ed esauriente rispetto a tutti gli aspetti.

e) Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori.

Quanto al secondo profilo

Il Piano attuale prevede :

il pagamento integrale del professionista nominato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla Legge agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento del consumatore , al momento dell'omologa del piano;

il pagamento integrale dell'unico creditore RFI Spa per la sola sorte da restituire (€ 18.596,64) e per le sole spese di precetto, con la seguente tempistica: € 15.000 al momento dell'omologazione del piano; il resto , entro 60 giorni dalla omologazione stessa.



Le risorse per il pagamento sarebbero tratte : per € 10.000,00 impiegando la somma mutuata al Maltoni dalla figlia Alessandra, mutuo finalizzato esclusivamente alla estinzione della posta debitoria con RFI Spa (mutuo di scopo) e condizionato risolutivamente all'omologa del piano, con rinuncia alla restituzione ; per il resto, attingendo dai risparmi personali del Maltoni, contenuti nel conto corrente postale n 51141059 cointestato al Maltoni ed alla coniuge Maggini, portante il saldo complessivo di € 23.899,62 alla data di redazione della Relazione OCC 26-9-2016 , di cui € 10.000 riferibili al citato mutuo di scopo ed il resto ai correntisti.

Venendo alla **valutazione di fattibilità** - che il Giudice è chiamato a svolgere nell'ambito del contemperamento dei vari e contrapposti interessi , dovendo accertare che dal piano derivi il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta – sulla base della attestazione del professionista OCC e della documentazione prodotta dai debitori si evince che il piano è attuabile.

La legge demanda all'OCC il compito di attestare, sotto la propria responsabilità:

- l'esistenza e consistenza dei beni sui quali si impernia il piano

- l'attuabilità del piano stesso, intesa come adeguatezza dei beni e risorse a consentirne il rispetto.

La Relazione del professionista, che attesta la fattibilità nel senso sopra detto, risulta nella fattispecie provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, e trova conferma nella documentazione prodotta da debitore (perizie di stima; dichiarazioni dei redditi, attestati di pensione); possono pertanto esserne recepiti le valutazioni e conclusioni, essendovi rispondenza logica tra i contenuti del piano e le argomentazioni della Relazione.

In particolare il professionista ha accertato:

- che le risorse per far fronte al debito sono già presenti nel conto corrente postale;

- che il Maltoni non ha altri debiti pregressi (la fidejussione a suo tempo prestata in favore del figlio è venuta meno, come documentato in corso di procedimento);



- che i proventi del canone di locazione e delle pensioni è destinato al mantenimento della famiglia , alle spese correnti dell'immobile ed alle spese sanitarie (il debitore e la coniuge sono anziani e malati) ;
- che il piano è conveniente anche per il creditore, poiché nel caso in cui si procedesse alla vendita all'asta dell'immobile in seguito a procedura esecutiva immobiliare, non solo il valore dell'appartamento rischierebbe di essere ridotto a causa delle possibili aste deserte , ma l'importo sarebbe realizzato non prima due anni (l'immobile è locato fino al luglio 2018, con possibile proroga biennale) e richiederebbe anticipazioni di spese da parte del creditore stesso.

In ordine al punto 3:

non vi sono debiti del genere indicato nella norma.

In ordine al Punto 4 :

Si è detto dell'origine del debito da risanare: può certamente affermarsi che il consumatore non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere , né ha colposamente determinato il sovraindebitamento; il Maltoni non ha mai fatto ricorso al credito.

In ordine al giudizio di convenienza (punto 5):

il raffronto deve essere operato fra la soluzione proposta con il piano (che falcidia, in sostanza , soltanto gli interessi maturati fra la data di ricezione della somma da parte del Maltoni e la data della restituzione, ma prevede il pagamento praticamente immediato dell'intera sorte e delle spese di precetto) e quanto il creditore potrebbe ricavare dall'esecuzione forzata sui beni mobili ed immobili del debitore , attraverso il procedimento di liquidazione disciplinato dagli artt 14 ter e ss L 3/2012.

Il liquidatore dovrebbe espropriare il saldo del conto corrente, per la sola quota di pertinenza del debitore; il credito per i canoni di locazione; l'immobile di proprietà del Maltoni, locato a terzi.



Plausibilmente il ricavato della liquidazione forzata sarebbe capiente per l'intero credito - comprensivo anche degli interessi (€ 5.656,86) - anche nel caso di ripetute aste immobiliari con ribasso del prezzo ; tuttavia la realizzazione effettiva in sede espropriativa passerebbe necessariamente attraverso la formulazione e l'esecuzione di un programma di liquidazione , richiederebbe anticipazione di spese - anche di stima e di custodia - e soprattutto procrastinerebbe la soddisfazione completa di non meno di tre anni, non essendo pensabile una positiva conclusione della vendita forzata prima di tale momento, tenuto anche conto che l'appartamento è locato fino al luglio 2018. Perfino la riscossione di una prima parte del credito, attraverso la acquisizione dei canoni di locazione e del saldo del conto corrente di pertinenza del Maltoni, avrebbe inizio più tardi rispetto a quanto previsto nel piano.

Con l'esecuzione di quest'ultimo, al contrario, il creditore riceverebbe immediatamente l'importo di € 10.000,00 - somma liquida non disponibile in caso di rigetto dell'omologa, essendo il mutuo di scopo condizionato risolutivamente all'omologa - ed il resto della sorte, nonché le spese di precetto , dopo soli 60 giorni, ancora una volta con denaro immediatamente liquido.

Avuto riguardo al contemperamento degli interessi del creditore - in favore del quale la maturazione degli interessi, che ora vede falciati, è derivata in massima parte dalla sua stessa inerzia nell'attivare il diritto alla restituzione - con quelli del debitore a vedere risanata la posizione , nonché con l'interesse dell'ordinamento al ripristino della solvibilità, e dunque al "recupero al consumo" , del soggetto indebitato, deve ritenersi che il piano sia comunque conveniente, in ragione della immediatezza del pagamento previsto.

Per tutte le ragioni esposte il piano proposto dal consumatore Maltoni Zeus può essere omologato.

Nulla per le spese, non avendone il creditore chiesto il rimborso.

P.Q.M.

1)omologa il Piano del Consumatore proposto da Maltoni Zeus, secondo proposta e piano riportati in motivazione;



2) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Ancona, a spese e cura del ricorrente.

3) nulla per le spese del procedimento.

Ancona, 30-3-2017

Il Presidente est.

Dr Francesca Miconi

